



Berna, 14 gennaio 2015

Destinatari:  
Governi cantonali

**Approvazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nonché della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale: apertura della procedura di consultazione**

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'approvazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nonché della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale.

L'OCSE è stata incaricata dal G20 di sviluppare uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (standard sullo scambio automatico di informazioni). Lo standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni è parte degli sforzi internazionali per lottare contro la sottrazione d'imposta transfrontaliera. Esso è stato approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'OCSE e confermato nell'autunno 2014 dagli Stati del G20. A livello internazionale si spera che lo scambio automatico di informazioni venga attuato in modo rapido e globale. Poiché lo standard sviluppato dall'OCSE corrisponde alle prescrizioni del Consiglio federale la Svizzera ha sostenuto la dichiarazione adottata in occasione dell'incontro dei ministri del 6-7 maggio 2014 e l'approvazione definitiva dello standard da parte del Consiglio dell'OCSE del 15 luglio 2014. L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha conferito i mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner.

Con il presente avamprogetto devono essere create le basi giuridiche per l'attuazione dello standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni in Svizzera. L'avamprogetto è costituito dai seguenti tre elementi:

**1. Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement*, MCAA)**

L'MCAA è stato firmato il 29 ottobre 2014 da 51 Stati. La Svizzera ha firmato l'Accordo il 19 novembre 2014. L'MCAA si basa sull'idea di un'attuazione uniforme dello standard dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Esso si fonda sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa pure posta ora in consultazione. Il MCAA è conforme ai mandati di negoziazione del Consiglio federale per l'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni.

## 2. Norma comune di dichiarazione

L'MCAA prevede di scambiare informazioni raccolte secondo le prescrizioni dello standard sullo scambio di informazioni elaborato dall'OCSE con gli Stati del G20 (Norma comune di dichiarazione). A livello materiale la Norma comune di dichiarazione stabilisce, basandosi sul modello FATCA, chi deve trasmettere quali informazioni relativamente a quali conti. La norma comune di dichiarazione è stata allegata all'MCAA poiché si suppone che gli Stati firmatari dell'MCAA la traspongano nel loro diritto interno. La Norma comune di dichiarazione viene sottoposta al Parlamento per approvazione contestualmente all'MCAA.

## 3. Legge sullo scambio automatico di informazioni

L'MCAA e la Norma comune di dichiarazione contengono le basi di diritto materiale dello scambio di informazioni. Tuttavia non tutte le loro disposizioni sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, per cui è necessaria l'adozione di una legge federale di accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) disciplina la trasposizione dello standard sullo scambio di informazioni e contiene disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e disposizioni penali applicabili.

L'obiettivo di questo progetto è di creare le basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, ma non quello di determinare con quale Stato lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni sarà oggetto di progetti separati che saranno presentati per approvazione all'Assemblea federale. Il Consiglio federale preferisce però mettere in consultazione sin da ora questo avamprogetto poiché reca le basi di diritto materiale dello scambio automatico di informazioni.

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

La consultazione dura fino al **21 aprile 2015**.

Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il suddetto termine i pareri per quanto possibile elettronicamente (in formato PDF e Word) al seguente indirizzo:

[Vernehmlassungen@sif.admin.ch](mailto:Vernehmlassungen@sif.admin.ch)

Per domande e per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Catherine Chammartin (tel. 058 462 61 30) e il signor Dominik Scherer (tel. 058 464 72 40).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf